



**Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,  
convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215**

***Nota di lettura delle norme di maggior interesse in materia di finanza locale***

## Sommario

Articolo 1. (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio) .....	3
Articolo 1-bis (Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine – IMPi) .....	3
Articolo 2. (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021) .....	4
Articolo 3-bis. (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) .....	4
Articolo 3-ter. (Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) .....	5
Articolo 5. (Disposizioni urgenti in materia fiscale) .....	5
Articolo 5-quinquies. (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) .....	8
Articolo 5-decies. (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019) .....	8
Articolo 16. (Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale) .....	9

Norma	Commento
<p><a href="#">Articolo 1. (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)</a></p>	
<p>1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021».</p>	<p><i>In riferimento alla Rottamazione-ter, alla rottamazione risorse proprie UE e al c.d. saldo e stralcio, l'articolo 1 dispone che non si produce l'effetto di inefficacia della definizione agevolata, dovuto al mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata delle somme definite, se l'omesso/ritardato pagamento è effettuato integralmente entro il 9 dicembre 2021.</i></p> <p><i>La norma in commento, dunque, proroga al 9 dicembre 2021 tutti i termini (già scaduti) delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021, con l'effetto di riammettere alla definizione agevolata i contribuenti che non hanno versato le rate entro i termini previsti ma procedono al pagamento integrale di quanto dovuto entro la data del 9 dicembre 2021.</i></p> <p><i>Inoltre, al nuovo termine si applica anche il periodo di tolleranza previsto dall'articolo 3, comma 14-bis del Dl 119/2018 ai sensi del quale il tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni (e quindi entro il 14 dicembre 2021) non determina l'effetto di inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi. Il testo iniziale dell'articolo faceva riferimento alla data del 30 novembre 2021.</i></p>
<p><a href="#">Articolo 1-bis (Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine – IMPi)</a></p>	
<p>2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è inserito il seguente:</p> <p>5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il</p>	<p><i>Il nuovo comma 5-bis, art. 38, del dl n. 124 del 2019 prevede che anche nel 2021, così come era avvenuto nel 2020, il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvederà successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.</i></p> <p><i>In proposito, si precisa che il decreto ministeriale che prevedeva l'elenco dei Comuni beneficiari e la modalità di attribuzione del gettito, approvato nella Conferenza Stato città del 5 agosto 2021,</i></p>

<p>Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni.</p>	<p><i>non è stato pubblicato poiché necessita di una revisione dell'elenco delle piattaforme soggette al pagamento dell'Impi.</i></p> <p><i>Appare opportuno ricordare che l'articolo 38 del DL n. 124 del 2019 ha istituito, con decorrenza 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L'aliquota complessiva è pari al 10,6 per mille. Il gettito è attribuito sia all'Erario (per la quota corrispondente al 7,6 per mille), sia ai Comuni (per la quota restante del 3 per mille). È esclusa la possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota. La quota di gettito non spettante all'Erario è ripartita fra i Comuni con apposito decreto ministeriale, per il quale si è in attesa di revisione.</i></p>
<p><b>Articolo 2. (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)</b></p>	
<p>1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.</p>	<p><i>L'articolo 2 estende da 60 a 180 giorni (150 giorni nel testo originario del dl 146/2021) il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo di tempo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, previsto dall'articolo 25, comma 2, del DPR n. 602 del 1973.</i></p>
<p><b>Articolo 3-bis. (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo)</b></p>	
<p>1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di</p>	<p><i>La norma "chiarisce" che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il debitore che ritiene invalidamente notificato il ruolo e la cartella di pagamento può procedere alla loro impugnazione nei soli casi contemplati dalla norma:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;</i></li> <li><i>2) blocco di pagamenti da parte della P.A.;</i></li> <li><i>3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.</i></li> </ol>

<p>cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».</p>	
<p><a href="#">Articolo 3-ter. (Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)</a></p>	
<p>1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>	<p><i>La disposizione stabilisce che le somme di cui all'art. 144 del DL 34/2020, che riguardano i versamenti delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari) delle dichiarazioni fiscali non pagate entro il 16 settembre 2020, possono essere versate entro il 16 dicembre 2021 senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.</i></p> <p><i>La norma non riguarda pertanto le entrate locali.</i></p>
<p><a href="#">Articolo 5. (Disposizioni urgenti in materia fiscale)</a></p>	
<p>2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810.</p> <p>2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.</p>	<p><i>I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 5 dispongono l'esenzione dalla TARI in relazione ad alcuni beni della Chiesa Cattolica. Si tratta degli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929. L'esenzione si applica anche retroattivamente, ai periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione per l'accertamento fiscale, anche nei casi di rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato (comma 2-ter).</i></p> <p><i>Il maxiemendamento che reca le disposizioni in commento, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo. La relazione tecnica afferma che la disposizione conferma quanto già previsto dall'art. 6 della Convenzione tra Governo e Santa Sede secondo cui gli immobili indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato del Laterano risultano "esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente".</i></p> <p><i>Tuttavia, si osserva che l'esenzione in commento modifica in via legislativa quanto fin qui stabilito dalla Cassazione che con l'ordinanza del 18 maggio 2021, n. 13375 aveva stabilito non doversi riconoscere l'esenzione dai tributi ordinari e straordinari di</i></p>

	<p><i>cui all'articolo 16 del Trattato per il corrispettivo di un servizio quale è la Tari.</i></p>
<p>14-<i>quinquies</i>. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:</p> <p>a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;</p> <p>b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.</p>	<p><i>L'articolo 5, co. 14-quinques, attraverso l'utilizzo dell'interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) interviene in materia di Canone Unico Patrimoniale e segnatamente in tema di occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità.</i></p> <p><i>La lettera a) dispone che per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.</i></p> <p><i>La lettera b) dispone che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.</i></p> <p><i>Si precisa che la previgente normativa recata dalla Legge di Bilancio 2021 al citato comma 831 prevedeva che il canone unico era dovuto, oltre che dal soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico, anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso suolo comunale con cavi e condutture.</i></p> <p><i>La nuova disposizione sovverte quest'ordine al quale i Comuni si erano conformati nei propri regolamenti, anche seguendo l'interpretazione fornita dal Mef in risposta all'interrogazione</i></p>

*parlamentare in Commissione finanze della Camera dei Deputati del 22 settembre, in cui relativamente ai titolari di contratti di somministrazione dei servizi di pubblica utilità nei confronti dei consumatori finali si affermava che “detti soggetti devono corrispondere il canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, dal momento che occupano il suolo pubblico in via mediata e sono titolari delle utenze in base al quale deve essere calcolato il canone”.*

*Per quanto riguarda gli effetti finanziari ascrivibili a questa nuova disposizione, la relazione tecnica del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati del 9 dicembre 2021 afferma che:*

*“In merito ai profili di quantificazione si ricorda che la disciplina canone unico patrimoniale di concessione (di seguito “canone”), prevista dall'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019, espressamente prevede che il canone sia disciplinato dagli enti locali in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso. Ne consegue che eventuali variazioni di gettito derivanti dalla norma di interpretazione autentica dovranno essere quanto meno sterilizzate dagli enti locali attraverso la modulazione del canone.*

*Va tuttavia rilevato che la norma di interpretazione autentica dispiega i suoi effetti anche in via retroattiva. Considerato, pertanto, che la norma oggetto di interpretazione è in vigore dal 1° gennaio 2020, la disposizione in esame potrebbe determinare un obbligo di restituzione di entrate ormai già registrate nei bilanci degli enti locali che abbiano adottato l'interpretazione difforme da quella proposta. In relazione a tale obbligo, in grado di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, occorre acquisire la valutazione del Governo.”*

<a href="#">Articolo 5-quinquies. (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)</a>	
<p>1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.</p>	<p><i>In materia di imposta di soggiorno, l'art.5-quinquies attraverso norma di interpretazione autentica stabilisce che la qualificazione del gestore delle strutture ricettive come responsabile di pagamento si applica anche ai pernottamenti verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl 34/2020 che ha disposto la nuova qualificazione giuridica del soggetto gestore.</i></p> <p><i>La norma richiamata dalla disposizione in commento (comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011) attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno - o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale - al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.</i></p>
<a href="#">Articolo 5-decies. (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019)</a>	
<p>1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «situati nel territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto dai componenti del nucleo familiare».</p>	<p><i>L'articolo 5-decies interviene in materia di imponibilità IMU delle abitazioni di coniugi residenti in comuni diversi e modifica i criteri per la qualificazione dell'abitazione principale ai fini IMU.</i></p> <p><i>A seguito della modifica introdotta, in particolare, si stabilisce che le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi (tale disciplina, nella normativa vigente, si applica solo se la diversa residenza è riferita ad altri immobili situati nello stesso Comune).</i></p> <p><i>La relazione tecnica riferita alla disposizione in esame afferma che, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze, la stima del maggior gettito IMU è pari a circa 220 mln di euro, che include anche le pertinenze della prima casa. La RT precisa che la stima è effettuata individuando i casi in cui entrambi i coniugi dichiarino un'abitazione principale situata in Comuni diversi e che i coniugi sceglieranno di fruire del beneficio per la prima casa in relazione all'immobile con un maggiore carico d'imposta.</i></p>



Articolo 16. (Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)

<p>3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.</p>	<p><i>La norma permette alle amministrazioni "titolari" di interventi PNRR, "inclusi le regioni e gli enti locali" di <b>attingere a graduatorie vigenti di concorsi per dirigenti e funzionari</b> già esperiti da altre amministrazioni pubbliche, mediante scorrimento e nei limiti quantitativi derivanti dalle regole assunzionali vigenti.</i></p> <p><i>L'indicazione di amministrazioni "titolari" di interventi PNRR va intesa con estensione agli enti territoriali che di norma sono enti attuatori degli interventi stessi, in ragione dell'esplicito riferimento indicato dalla norma ("inclusi le regioni e gli enti locali").</i></p>
<p>8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p><i>La disposizione in commento stanziava per l'anno 2021 <b>150 mln. di euro</b> in favore dei <b>Comuni siciliani</b>. Lo scopo è quello di assicurare nell'immediato un <b>sostegno finanziario, in attesa</b> che gli enti beneficiari conseguano un <b>prossimo efficientamento</b> in materia di <b>riscossione</b> delle entrate proprie correnti. Il riparto è stato approvato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed è oggetto del comunicato del Min. Interno del 21 dicembre u.s.</i></p>
<p>8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis:</p> <p>a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;</p> <p>b) 20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;</p> <p>c) 65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;</p> <p>d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo</p>	<p><i>In fase di riparto i Comuni sono suddivisi in <b>quattro gruppi</b>, sulla base del <b>rapporto percentuale tra FCDE di parte corrente ed entrate correnti</b>, a condizione che tale rapporto sia superiore al 3,2%, con riferimento ai dati da previsioni definitive 2019. <b>A ciascun gruppo</b> viene assegnata una <b>quota percentuale del plafond</b> in questione – prestabilita dalla norma in commento con le lettere da a) a c) – e, all'interno di ciascun raggruppamento, il contributo attribuito <b>al singolo Comune</b> è determinato <b>in proporzione al disavanzo di amministrazione</b> registrato a fine esercizio 2019, <b>al netto dei contributi già acquisiti</b> per il sostegno al ripiano dei disavanzi (art.52 dl n. 73/2021; art. 38, dl n. 34/2019).</i></p> <p><i>Agli enti in condizioni di dissesto o predissesto è riservata comunque una quota del 5% (lett. d).</i></p>

<p>18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.</p>	
<p>8-<i>quater</i>. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.</p>	<p><i>L'utilizzo delle risorse in questione è obbligatoriamente vincolato alla <b>riduzione del disavanzo</b> e l'eventuale <b>maggior ripiano che ne potrebbe derivare nella prima annualità</b> del bilancio di previsione, rispetto a quanto già previsto dai piani di rientro, <b>potrà non essere applicato al bilancio delle successive annualità</b>.</i> <i>Il riparto delle risorse – effettuato sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla BDAP, anche su dati di preconsuntivo – è stato approvato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 dicembre 2021 ed è oggetto del comunicato del Min. Interno del 21 dicembre u.s.</i> <a href="https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-21-dicembre-2021">https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-21-dicembre-2021</a></p>
<p>8-<i>quinquies</i>. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto</p>	<p><i>La disposizione in commento stanZIA per l'anno 2021 <b>150 milioni di euro a favore dei Comuni capoluogo di Città metropolitana</b> che, in base alle informazioni desunte dal rendiconto 2020 o dall'ultimo consuntivo disponibile in BDAP, presentano un <b>disavanzo di amministrazione superiore a 700 euro pro capite</b>.</i> <i>Ai fini del riparto il disavanzo pro capite viene considerato <b>al netto dei contributi già assegnati a sostegno del ripiano dei disavanzi</b> (art. 53, dl n. 104/2020; co.775, art.1, legge n. 178/2020; art. 52, dl n. 73/2021; art. 38, co. 1-septies, dl n. 34/2019.</i> <i>Anche in questo caso l'<b>utilizzo</b> delle risorse in questione è obbligatoriamente <b>vincolato alla riduzione del disavanzo</b> e l'eventuale <b>maggior ripiano che ne potrebbe derivare nella</b></i></p>

<p>disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.</p>	<p><b>prima annualità del bilancio di previsione, rispetto a quanto già previsto dai piani di rientro, potrà non essere applicato al bilancio delle successive annualità.</b></p> <p><i>Il riparto è stato approvato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 dicembre 2021 ed ha riguardato i <b>Comuni di Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Torino</b> (ved. comunicato del Min. Interno n. 2 del 21 dicembre u.s.</i></p> <p><a href="https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-21-dicembre-2021">https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-21-dicembre-2021</a>)</p>
<p>8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p><i>Il comma 8-sexies precisa che <b>i due contributi</b> sopra commentati possono essere <b>utilizzati senza limiti temporali nel corso dell'anno 2021</b>, anche in fase di gestione provvisoria, <b>in deroga all'articolo 175 del TUEL.</b></i></p>
<p>10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/ 2021 del 12 agosto 2021, è riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.</p>	<p><i>È riconosciuto ai Comuni che avevano presentato ricorso verso il DPCM del 10 settembre 2015, recante la definizione ed il riparto del FSC 2015, un contributo a titolo di ristoro delle riduzioni operate in sede di assegnazione del FSC 2015. Tra i principali motivi di doglianza si ricorda quello relativo al ritardo nell'approvazione e pubblicazione del citato DPCM di riparto.</i></p>
<p>10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegate, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.</p>	<p><i>Il comma 10-bis consente il parziale utilizzo per spese correnti "in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza", dei contributi assegnati ai Comuni frontalieri (l. 386/1975, art.5) per gli anni 2020 e 2021.</i></p>